



Informazioni tecniche

Nuova normativa UE sulla salute degli animali (Animal Health Law, AHL)

Sulla base degli accordi bilaterali tra l'UE e la Svizzera, le nuove norme - talvolta più rigorose - che disciplinano i "movimenti intracomunitari", saranno applicabili anche alle esportazioni di animali vivi verso gli Stati membri dell'UE.

I detentori o allevatori di caprini, cervi o camelidi devono mettere in atto un proprio programma di sorveglianza sanitaria al più tardi 12 mesi in anticipo, se desiderano continuare a esportare questi animali. Adeguamenti importanti riguardano l'esportazione di equidi, ma anche di "volatili in cattività" (che non appartengono al "pollame"), inclusi i piccioni viaggiatori.

Le nuove norme si applicano dal 21 aprile 2021. I nuovi modelli dei certificati per gli "scambi intracomunitari" di animali e di materiale germinale (sperma, ovuli e embrioni) sono definitivamente richiesti dal 16 ottobre 2021.

Nel passato, la legislazione dell'Unione europea in materia di salute animale era costituita da numerose normative correlate. Mancava un quadro giuridico generale volto a fissare un complesso armonizzato di principi. Questa lacuna è stata colmata con il [regolamento \(UE\) 2016/429](#) (chiamato anche «Animal Health Law» AHL o «normativa in materia di sanità animale»), che si applica dal 21 aprile 2021. Il regolamento ha lo stesso rango di una legge in Svizzera.

La nuova legge in materia di salute degli animali sarà più rigorosa e più chiara. L'attenzione sarà incentrata su un migliore coordinamento tra gli Stati nella sorveglianza e la lotta contro le epizootie.

Le nuove norme interessano anche i detentori di animali in Svizzera che intendono continuare a esportare verso l'UE. Sono previste modifiche importanti per l'esportazione di equidi, ma anche per gli "volatili in cattività" (diversi dal "pollame"), come i piccioni viaggiatori. I detentori di caprini, cervi o camelidi che desiderano esportare questi animali nell'UE devono attuare i propri programmi di sorveglianza sanitaria al più tardi un anno prima di poter esportare. Questo significa, in particolare che gli animali dell'effettivo devono essere periodicamente esaminati alla ricerca di determinate malattie. Inoltre, in futuro i potenziali esportatori potranno accogliere solo animali provenienti da aziende agricole in cui sono attuate le stesse misure.

Per varcare il confine con animali da compagnia continueranno ad applicarsi fino al 2026 le attuali disposizioni (regolamenti UE 576/2013 e 577/2013).

Le attuali norme sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili come la BSE o la scrapie/malattia del trotto degli ovini e caprini [regolamento (CE) 999/2001], sulle zoonosi [regolamento (CE) 2160/2003 e direttiva 2003/99/CE] e sui sottoprodotti di origine animale [regolamento (CE) 1069/2009 e regolamento UE 142/2011] non saranno sostituite dall'AHL.

Obiettivo della nuova legislazione

La legislazione sulla salute degli animali fa parte di un pacchetto globale proposto dalla Commissione europea nel maggio 2013 per migliorare l'attuazione delle norme sanitarie e di sicurezza lungo tutta la catena agricola e alimentare. L'obiettivo è controllare o prevenire in modo ancora più efficace le malattie animali trasmissibili ad altri animali o all'uomo.

La base della nuova regolamentazione è costituita dal [regolamento \(UE\) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale \(normativa in materia di sanità animale, AHL, sintesi\)](#).

Struttura:

Parte I	Organizzazione in base a priorità e classificazione delle malattie che suscitano preoccupazione a livello di Unione e attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale (articoli da 1 a 17);
Parte II	Identificazione precoce, notifica e comunicazione delle malattie, sorveglianza, programmi di eradicazione e status di indenne da malattia (articoli da 18 a 42);
Parte III	Presenza di coscienza, preparazione e controllo delle malattie (articoli da 43 a 83);
Parte IV e Parte VI	Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, movimenti e tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale nell'Unione (articoli da 84 a 228, articoli da 244 a 248 e da 252 a 256);
Parte V e Parte VI	Ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale nell'Unione ed esportazioni di tali partite dall'Unione (articoli da 229 a 243, articoli da 244 a 246 e da 252 a 256);
Parte VI	Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un Paese terzo o territorio (articoli da 244 a 256);
Parte VII	Misure di emergenza da adottare in caso di una situazione di emergenza riguardante una malattia (articoli da 257 a 262).

Nell'**articolo 5** sono menzionate cinque principali epizootie, ossia l'fta epizootica, la peste suina classica, la peste suina africana, l'influenza aviaria ad alta patogenicità e la peste equina. Le altre epizootie sono elencate nell'**allegato II** sulla base di perizie secondo i criteri stabiliti negli articoli 5-7 (del AHL). La nuova legislazione comprende quindi attualmente **un totale di 63 epizootie, tra cui 4 epizootie delle api, 13 epizootie degli animali acquatici e una malattia fungina degli anfibi.**

Nel [regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/1882](#) della Commissione europea sono stati inoltre definiti, per ogni epizootia, la «**categoria**» di appartenenza e i **gruppi di specie** per i quali valgono le rispettive norme. Vengono distinte **cinque categorie** (A–E, cfr. art. 1 del regolamento 2018/1882), paragonabili alla suddivisione usata nell'ordinanza sulle epizootie (OFE). Le malattie di categoria A devono essere immediatamente eradicare; quelle di categoria B sono soggette a programmi obbligatori di eradicazione, mentre quelle di categoria C a programmi facoltativi. Per le malattie di categoria D sono prescritte garanzie riguardanti unicamente il trasporto degli animali e infine le epizootie di categoria E devono essere solo sorvegliate. Alcune epizootie possono essere classificate in diverse categorie a seconda della specie animale. Per esempio, la categoria C per l'IBR dei bovini corrisponde nei contenuti al disciplinamento attuale, mentre le garanzie riguardo alla presenza di IBR per il trasporto di camelidi e cervi (categoria D) sono nuove.

Disposizioni di esecuzione integrative su numerosi altri argomenti sono adottate e pubblicate in [atti delegati e atti di esecuzione](#).

Se il diritto precedente contemplava prevalentemente una configurazione «verticale» per specie animali (ad esempio, direttive su bovini e suini, ovini e caprini, pollame, equidi), la nuova legislazione avrà una struttura tematica «orizzontale» che comprende regolamenti delegati, ad esempio sulla registrazione delle aziende e l'identificazione degli animali, sulla sorveglianza, sui programmi di eradicazione e lo stato di indennità dalle epizootie, sulla prevenzione e la lotta, sui movimenti di

animali terrestri e acquatici, sul materiale d'allevamento (sperma, embrioni, ovuli) o sull'importazione da Paesi terzi. La ricerca di norme per determinate specie animali si svolge ora per sezioni e temi. Una panoramica è disponibile [qui: AHL: State of play \(gennaio 2021\)](#).

Gli adeguamenti riguardano i detentori di animali in Svizzera

In futuro, i detentori di animali in Svizzera dovranno attuare dei propri programmi di sorveglianza in azienda se vorranno esportare gli animali nell'UE. Ciò vale per caprini, cervi, e camelidi nella lotta alla tubercolosi; per i maiali tale prescrizione si applica in riferimento alla brucellosi, se gli animali non sono tenuti in condizioni di «biosicurezza» tale da escludere un possibile contagio da parte di animali selvatici. Chiunque desideri continuare a trasferire tali animali negli Stati membri dell'UE dopo il 21 aprile 2021 (cioè dal 18 ottobre in seguito alle misure transitorie) deve attuare le misure con un anno di anticipo. Sono inoltre previste modifiche fondamentali per il trasporto di equidi e di «volatili allevati» (uccelli non considerati «pollame», come i piccioni viaggiatori). Per ulteriori informazioni vedi l'allegato.

Adeguamenti del diritto svizzero

Per preservare l'equivalenza delle disposizioni sulle epizoozie concordate negli accordi bilaterali sarà necessario aggiornare l'allegato 11 delle misure di igiene veterinaria e zootecniche sugli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale dell'[Accordo agricolo](#).

Nonostante le innovazioni, la legge svizzera sulle epizoozie è ancora attuale e non deve essere adeguata.

Tuttavia sarà necessario rielaborare alcuni capitoli dell'ordinanza sulle epizoozie. Quale di questi sarà interessato è oggetto di trattative in corso.

Le disposizioni dell'UE si applicano già oggi ai movimenti di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE nonché alle importazioni da Paesi terzi. Tali normative sono elencate nelle ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanze OITE), che devono essere adeguate al nuovo diritto comunitario entro il 21 aprile 2021.

Una selezione di importanti normative che completano la legge – stato settembre 2021

(si veda anche [delegated and implementing acts](#))

- **Regolamento delegato (UE) 2020/689** della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le **norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia** per determinate malattie elencate ed emergenti.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/690** della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le **malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione**, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002** della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620** della commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (> status Stati membri, zone o compartimenti).
-

- **Regolamento delegato (UE) 2020/687** della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla **prevenzione e al controllo di determinate malattie** elencate.
- **Regolamento delegato (UE) 2019/2035** della Commissione, del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le **norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi** nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova.
- **Regolamento delegato (UE) 2020/688** della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i **movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova** .
 - Questo regolamento stabilisce le modifiche previste per il trasporto di animali vivi (tra l'altro per equidi, uccelli, caprini, camelidi e cervi) nel traffico UE ↔ Svizzera (vedi l'allegato).
- **Regolamento delegato (UE) 2020/686** della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il **riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione** di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/999 della Commissione del 9 luglio 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini.
- **Regolamento delegato (UE) 2020/691** della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le **norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici**.
- **Regolamento delegato (UE) 2020/990** della Commissione del 28 aprile 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di **certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici**.
- Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione dell'11 febbraio 2021 che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione.
- **Regolamento delegato (UE) 2020/692** della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per **l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale**.
- **Regolamento delegato (UE) 2020/2154** della Commissione del 14 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, **certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri**.
- **I modelli di tutti i certificati** sono elencati in tre regolamenti di esecuzione (vedi sotto nell'allegato)

Altri link

[Animal Health Law \(EU\)](#)

[Expert group on Animal Health \(EU\)](#)

[Animal Health Advisory Committee \(EU\)](#)

[Legislation on official controls.](#)

[Diritto dell'UE - EUR-Lex \(europa.eu\)](#) Prestare attenzione al fatto che:

- le versioni «consolidate» non sono sempre aggiornate e neanche «giuridicamente vincolanti»;
- gli atti normativi «che non sono mai stati aggiornati» non figurano nella ricerca di testi consolidati;
- unicamente gli atti normativi pubblicati nella [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - EUR-Lex \(europa.eu\)](#) sono vincolanti.

Allegato

Nuove norme per il trasporto di animali vivi nel traffico UE ⇔ Svizzera (integralmente applicabili dal 16 ottobre 2021)

[Regolamento \(UE\) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale](#) (normativa in materia di sanità animale, AHL)

Struttura dell'AHL:

Parte I	Organizzazione in base a priorità e classificazione delle malattie che suscitano preoccupazione a livello di Unione e attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale (articoli da 1 a 17);
Parte II	Identificazione precoce, notifica e comunicazione delle malattie, sorveglianza, programmi di eradicazione e status di indenne da malattia (articoli da 18 a 42);
Parte III	Presa di coscienza, preparazione e controllo delle malattie (articoli da 43 a 83);
Parte IV e Parte VI	Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, movimenti e tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale nell'Unione (articoli da 84 a 228, articoli da 244 a 248 e da 252 a 256);
Parte V e Parte VI	Ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale nell'Unione ed esportazioni di tali partite dall'Unione (articoli da 229 a 243, articoli da 244 a 246 e da 252 a 256);
Parte VI	Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un Paese terzo o territorio (articoli da 244 a 256);
Parte VII	Misure di emergenza da adottare in caso di una situazione di emergenza riguardante una malattia (articoli da 257 a 262).

➤ i «regolamenti delegati» stabiliscono ulteriori requisiti.

- Il seguente regolamento delegato include in particolare i requisiti per l'**autorizzazione e la registrazione di determinate aziende**, oltre alle **prescrizioni per l'identificazione** di camelidi, cervi o pappagalli.

Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le **norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi** nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

Articolo 1 **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento **integra** le norme di cui al regolamento (UE) 2016/429 **per quanto riguarda**:

- a) gli **stabilimenti registrati e riconosciuti** per animali terrestri detenuti e uova da cova;
- b) le prescrizioni in materia di **tracciabilità** dei seguenti animali terrestri detenuti:
 - i) bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi (ungulati);
 - ii) cani, gatti e furetti;
 - iii) volatili in cattività;
 - iv) uova da cova;
 - v) animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali.

Alcuni tipi di aziende o attività necessitano (obbligo in parte nuovo) **di un riconoscimento o una registrazione di polizia epizootica per il «movimento intracomunitario»**, ad esempio le pensioni per cani, gatti o furetti, molte imprese di trasporto, aziende di quarantena o le «operazioni di raccolta» relative agli ungulati e al pollame (raccolta per un breve periodo, p. es. in un centro di raccolta o nell'ambito di esposizioni, eventi sportivi, ecc. > per la definizione v. art. 4 punto 49 AHL). Gli

«stabilimenti confinati» corrispondono agli attuali «organismi riconosciuti secondo la direttiva 92/65/CEE», ad esempio zoo e istituti scientifici. Altri imprenditori come il «commerciante di bestiame (esportazione)» non sono più contemplati nelle nuove normative.

Le procedure di autorizzazione e registrazione e l'elenco delle aziende svizzere autorizzate sono stati adeguati di conseguenza.

- Parte dei requisiti relativi alla febbre catarrale ovina per il trasporto di animali e di materiale germinale sono descritti nell'allegato V parte II capitolo II del regolamento delegato su «sorveglianza e status sanitario»:

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le **norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia** per determinate malattie elencate ed emergenti

- **I requisiti dettagliati per il trasporto di animali terrestri, per i documenti prescritti e per le notifiche (TRACES) sono però contenuti nel seguente regolamento.**

Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i **movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova**

Il presente regolamento delegato includerà disposizioni aggiuntive rispetto a quelle del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda:

- norme di **biosicurezza per i mezzi di trasporto** e i contenitori per il trasporto di animali terrestri e uova da cova;
- il **termine massimo** entro il quale è opportuno che gli ungulati e il pollame detenuti **siano macellati** dopo il loro arrivo in un macello in un altro Stato membro;
- prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali terrestri e uova da cova** tra Stati membri;
- norme specifiche per le **operazioni di raccolta di ungulati e pollame**;
- prescrizioni in materia di certificazione sanitaria e di notifica** per i movimenti di animali terrestri e uova da cova tra Stati membri.

Articolo 2 Ambito di applicazione

- Il presente regolamento si applica:
 - agli **animali terrestri detenuti e selvatici e alle uova da cova**;
 - agli **stabilimenti che detengono** tali animali e uova da cova o in cui questi sono oggetto di **operazioni di raccolta**;
 - agli **operatori che detengono** tali animali e uova da cova;
 - agli **operatori che trasportano** animali terrestri e uova da cova;
 - alle **autorità competenti** degli Stati membri.
- La **parte II si applica unicamente ai movimenti** di animali terrestri detenuti e di uova da cova che sono effettuati **tra Stati membri, ad eccezione degli articoli da 4 a 6 e dell'articolo 63** che si applicano anche ai movimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova **all'interno di uno Stato membro**.

Nella (breve) PARTE I sono elencate **norme generali**, ad esempio sul trasporto.

La PARTE II disciplina i «**movimenti**» di **animali terrestri detenuti e di uova da cova** tra Stati membri, per le seguenti categorie (di animali): **bovini; ovini e caprini; suini; equidi; camelidi; cervidi; altri ungulati; uova da cova di pollame; «operazioni di raccolta» relative agli ungulati e al pollame**; in altre sezioni sono trattati **primati; api; bombi; cani-gatti-furetti; altri carnivori; volatili in cattività e loro uova da cova; stabilimenti confinati; circhi itineranti ed esibizioni di animali**; per

i **lagomorfi** ad esempio non ci saranno più normative UE armonizzate (nell'AHL non sono «elencate» né la mixomatosi, né la malattia emorragica virale del coniglio né la tularemia).

Il regolamento disciplina anche i **requisiti per i certificati e le notifiche (TRACES)**. I modelli di certificati (per gli scambi intracomunitari e le importazioni di “prodotti”, “animali terrestri e materiale germinale”, e “animali e prodotti di ‘acquacoltura’) saranno pubblicati in tre regolamenti di esecuzione». Dopo il periodo di transizione, i nuovi modelli saranno disponibili nel sistema TRACES NT (New Technology) a partire dal 18 ottobre 2021.

➤ **Per alcune categorie di animali aumentano notevolmente gli ostacoli al passaggio di confine.**

Per esempio, in futuro **caprini, camelidi e cervi** dovranno provenire da aziende che almeno negli ultimi 12 mesi prima dell'uscita abbiano attuato un **proprio programma di sorveglianza della tubercolosi** ai sensi dell'allegato II del regolamento. Le stesse condizioni si applicano anche a tutte le «aziende fornitrici» dalle quali provengono animali stabulati.

L'allegato III del regolamento prevede requisiti simili per i **programmi di sorveglianza della brucellosi nelle aziende**, quale condizione per i movimenti di **suini «non tenuti in condizioni di biosicurezza»**.

I movimenti di **cavalli** adesso devono essere registrati **integralmente in TRACES**, tuttavia in determinate circostanze solo a intervalli di 30 giorni. L'articolo 92 del regolamento definisce le condizioni nelle quali il certificato veterinario vale per «più ingressi in altri Stati membri durante un periodo massimo di 30 giorni». In tali casi, la notifica TRACES può essere spedita all'«ultimo luogo di destinazione» (che può essere anche il luogo di partenza del viaggio).

Per il «**pollame**» si applica una nuova definizione basata solo sull'uso previsto (art. 4 punto 9 AHL). Le condizioni per il trasporto di «pollame» (anche di animali destinati alla macellazione) rimangono simili a quelle attuali.

Tuttavia, secondo l'articolo 34 par. 1 lett. g e l'allegato IV del regolamento, in futuro anatre e oche dovranno essere sottoposte prima della spedizione a una prova per la ricerca di HPAI;

Modifiche rilevanti riguardano i «**volatili in cattività**» (distinti dal «pollame», secondo la definizione dell'articolo 4 punto 10 AHL):

- le garanzie supplementari per i Paesi con lo status di «indenne dalla malattia di Newcastle e zona di non vaccinazione» varranno in futuro anche per i gallinacci (*Galliformes*) che non fanno parte del «pollame»;
- per ogni trasporto sarà necessario un certificato veterinario, secondo l'articolo 71 sono previste eccezioni unicamente a condizioni ben definite per il rientro da esposizioni o da esibizioni di volo con uccelli rapaci. Per il passaggio del confine con colombi viaggiatori destinati a essere liberati per tornare in volo nello Stato membro di origine si sta attualmente preparando una modifica del regolamento in vista di un'eccezione;
- i psittacidi (pappagalli e cocorite) devono essere sempre identificati per il transito al confine (p. es. con un anello sulla zampa o un transponder iniettabile);
- come condizione per il transito al confine, i piccioni devono essere vaccinati contro la malattia di Newcastle (tuttavia, come «pollame», p. es. per la produzione di carne, devono soddisfare le garanzie supplementari per i «Paesi di non vaccinazione» e quindi non devono essere necessariamente vaccinati);
- anche se il nuovo diritto dell'UE per gli «animali da compagnia» entrerà in vigore solo il 21.4.2026, già oggi solo i seguenti «**volatili**» **possono essere considerati animali da compagnia**: esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae); di conseguenza queste ultime specie non possono viaggiare «a condizioni facilitate per animali da compagnia» se sono «tenute presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia».

➤ **Le regole che disciplinano i movimenti di «animali di acquacoltura» sono elencate nel [Regolamento delegato \(UE\) 2020/691](#) della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le **norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici**.**

➤ **I nuovi modelli di certificati per i «movimenti intracomunitari» e l'importazione da Paesi terzi sono pubblicati in tre regolamenti di esecuzione**

[New model certificates for movements of consignments within the Union and entry into the Union.](#)

Dal 16 ottobre 2021, sono gli unici modelli ad essere disponibili per gli scambi intracomunitari nel sistema TRACES-NT (New Technology).

«**IA FOOD**» contiene i modelli di certificati per **tutte le derrate alimentari provenienti da Paesi terzi**, tra cui anche gelatina, colostro, stomaci e intestini, estratti di carne, insetti e pesci vivi, crostacei, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi (marini). **Soltanto pochi modelli riguardano il «traffico UE»**, ad es. per il controllo degli animali da macello nell'azienda di provenienza, la macellazione sanitaria al di fuori del macello, i movimenti di derrate alimentari da zone infette soggette a restrizioni o i movimenti di selvaggina selvatica grossa non scuoiata (il modello per i movimenti di sottoprodotti di origine animale da zone infette soggette a restrizioni è incluso nel regolamento UE 142/2011).

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, **i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci** nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE.

«**IA AQUA**» contiene i modelli di certificati per i movimenti e l'importazione di animali vivi d'acquacoltura e in parte anche di prodotti derivati destinati al consumo umano. I modelli per l'importazione di pesci vivi destinati al consumo umano provenienti da Stati terzi figurano invece nell'«**IA FOOD**».

Inoltre, l'IA AQUA non contiene un modello di autodichiarazione per gli animali d'acquacoltura destinati a essere spostati in un altro Stato membro probabilmente richiesta per (quasi?) tutte le partite in direzione della Svizzera. Le informazioni necessarie sono indicate nel RD «**INTRA AQUA**» (UE) 2020/990 > allegato II sezione B.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i **modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici** nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008.

«**IA TERRE**» contiene circa 135 modelli di certificati diversi per l'importazione e i movimenti di animali terrestri vivi e il loro «materiale da riproduzione» (= sperma, embrioni e ovuli):

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i **modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale** nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE.